FLP-DIFESA - Coordinamento Nazionale

00185 Roma Piazza Dante n. 12 - Tel. 06/77201726 Fax 06/23328792
e-mail: ***nazionale@flpdifesa.it*** - *Sito internet* ***www.flpdifesa.it***

QUADERNO FLP-DIFESA

n° 9 /2012

DLvo 7 marzo 2005 n.82

"Codice dell'amministrazione digitale"

Gazzetta Ufficiale n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93

Testo coordinato ed aggiornato
sino alla Legge 7 agosto 2012 n. 135

Elaborazione a cura di ***Pasquale BALDARI****,*
dirigente nazionale FLP DIFESA

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Aggiornamenti

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto

- (con l'art. 28, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 2.
- (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 74.
- (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 4.
- (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 20, comma 1;
- (con l'art. 8, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 20;
- (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 20, comma 2;
- (con l'art. 8, comma 4) la modifica dell'art. 20, comma 3.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 83.
- (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 75.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 85.
- (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 54, comma 1;
- (con l'art. 22, comma 2) la modifica dell'art. 54, comma 2;
- (con l'art. 22, comma 3) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 54;
- (con l'art. 22, comma 4) l'introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 54.
- (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 23.
- (con l'art. 23, comma 1) la modifica della rubrica dell'art. 56;
- (con l'art. 23, comma 2) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 56.
- (con l'art. 18, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 41.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 84.
- (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 58, comma 3.
- (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 73.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 80.
- (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 14.
- (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettere b), e), q) e r).
- (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.
- (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 72.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 82.
- (con l'art. 27, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 81.
- (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 53, comma 1.
- (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 12;
- (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione del comma 5-bis dopo il comma 5 dell'art. 12.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 79.
- (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1;
- (con l'art. 3, comma 2) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 3.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 78.
- (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 36, comma 1, lettera a).
- (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 30, comma 3.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 86.
- (con l'art. 32, comma 1) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 dell'attuale art. 92.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 77.
- (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 47, comma 3.
- (con l'art. 25, comma 1) la modifica dell'art. 59, comma 2;
- (con l'art. 25, comma 2) l'introduzione del comma 7-bis dopo il comma 7 dell'art. 59.
- (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 28, comma 1, lettera g);
- (con l'art. 12, comma 2) la modifica dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b).
- (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 17.
- (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 34, comma 1, lettera a);
- (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 34, comma 2.

- (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 5.
- (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 3.
- (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 1;
- (con l'art. 9, comma 2) la modifica dell'art. 21, comma 2.
- (con l'art. 10, comma 1) la modifica della rubrica dell'art. 22.
- (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 62, comma 1.
- (con l'art. 29, comma 1) la modifica dell'art. 71, comma 1;
- (con l'art. 29, comma 2) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 71.
- (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 87.
- (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 76.
- (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 32, comma 1;
- (con l'art. 14, comma 2) la modifica dell'art. 32, comma 2;
- (con l'art. 14, comma 3) la modifica dell'art. 32, comma 3, lettera j).
- (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.

La **LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244** (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto
- (con l' art. 1, comma 120) la modifica dell' art. 64, comma 3.
- (con l' art. 2, comma 591) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 78.

Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 28 febbraio 2008, n. 31** (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto
- (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.

Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2** (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto
- (con l'art. 16, comma 12) la modifica dell'art. 23, commi 4 e 5.

La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69** (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto
- (con l'art. 36, comma 5) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 2.
- (con l' art. 34, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dopo il comma 2-bis dell'art. 54.
- (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 64, comma 3.
- (con l' art. 34, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 2-bis in fine all'art. 6.
- (con l'art. 37, comma 1) l'introduzione del comma 8-bis dopo il comma 8 dell'art. 66.

Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 3 agosto 2009, n. 102** (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto
- (con l'art. 17, comma 29) l'introduzione dell'art. 57-bis.
- (con l'art. 17, comma 28) l'introduzione della lettera c-bis all'art. 65, comma 1.

La **LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191** (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto
- (con l'art. 2, comma 101) la modifica dell'art. 66, comma 8-bis.

Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 (**in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto
- (con l'art. 1, comma 5) la modifica dell'art. 64, comma 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32** (in SO n.47, relativo alla G.U. 09/03/2010, n.56) ha disposto
- (con l'art. 5, comma 4) la modifica dell'art. 59, comma 5.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104** (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto
- (con l'art. 3, comma 17 dell'allegato 4) la modifica dell'art. 3, comma 1-ter.

Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10** (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto

- (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto

- (con l'art. 57, comma 18) la modifica della tabella dell'art. 92.
- (con l'art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 51;
- (con l'art. 35, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 51, comma 1;
- (con l'art. 35, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 51;
- (con l'art. 35, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 51.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 70, comma 2.
- (con l'art. 53, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 73.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 59, comma 3.
- (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14.
- (con l'art. 51, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 70, comma 1.
- (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 45, comma 1.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 53, comma 2.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica della rubrica dell'art. 81, e dell'art. 81, commi 1 e 2.
- (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 22.
- (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 9, comma 1.
- (con l'art. 55, comma 1, lettere a) e b))la modifica dell'art. 78, comma 1.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 57-bis, comma 3.
- (con l'art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 58, comma 2;
- (con l'art. 41, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 58, comma 3;
- (con l'art. 41, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 58.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 37, commi 1 e 4.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 83, commi 1 e 2.
- (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 15.
- (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-ter.
- (con l'art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1;
- (con l'art. 30, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 44.
- (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b);
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c);
- (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione delle lettere i-bis), i-ter), i-quater) e i-quinquies) all'art. 1, comma 1;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera p-bis) all'art. 1, comma 1;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) l'introduzione della lettera q-bis) all'art. 1, comma 1;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera r);
- (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera s);
- (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) l'introduzione della lettere u-bis) e u-ter) all'art. 1, comma 1;
- (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) l'introduzione della lettera v-bis) all'art. 1, comma 1.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 29, commi 1,5,6,9.
- (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-bis.
- (con l'art. 33, comma 1) la modifica dell'art. 48.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 81, commi 2, 5 e 7.
- (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 1;
- (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 57, comma 2.
- (con l'art. 27, comma 2) l'introduzione dell'art. 40-bis.
- (con l'art. 36, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 52;
- (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 52.
- (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 12, comma 1;
- (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 12, comma 1-bis;
- (con l'art. 9, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 12, comma 1-ter;
- (con l'art. 9, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 12, comma 3;
- (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 12, comma 5-bis.

- (con l'art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 43, comma 1;
- (con l'art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 43, comma 3.
- (con l'art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 69, comma 1;
- (con l'art. 50, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 69, comma 2;
- (con l'art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 69, comma 3;
- (con l'art. 50, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 69, comma 4.
- (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 40, comma 1;
- (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 40.
- (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-quater.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 68, comma 4.
- (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1;
- (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 3.
- (con l'art. 37, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 54, comma 1, lettera f);
- (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera g-bis) all'art. 54, comma 1;
- (con l'art. 37, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 54;
- (con l'art. 37, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 54;
- (con l'art. 37, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 54, comma 2-ter;
- (con l'art. 37, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 54, comma 2-quater;
- (con l'art. 37, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 54, comma 3.
- (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 41;
- (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 41, comma 2;
- (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 41, comma 2-bis;
- (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 41, comma 2-ter.
- (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera c);
- (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis);
- (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 65;
- (con l'art. 47, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 65, comma 2;
- (con l'art. 47, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 65.
- (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 33, comma 1.
- (con l'art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 64, comma 1;
- (con l'art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 64, comma 2;
- (con l'art. 46, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 64.
- (con l'art. 44, comma 2) l'introduzione dell'art. 44-bis.
- (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 6;
- (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 1;
- (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 6.
- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1;
- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6;
- (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 6.
- (con l'art. 22, comma 2) l'introduzione dell'art. 32-bis.
- (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 67, comma 2.
- (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 1.
- (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 25.
- (con l'art. 19, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 28.
- (con l'art. 54, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 75.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 27, commi 3 e 4.
- (con l'art. 25, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 37.
- (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 35, commi 3 e 4;
- (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 35, comma 5;
- (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 35, comma 6.
- (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la soppressione della lettera f) dell'art. 32, comma 3;
- (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera m-bis) all'art. 32, comma 3.
- (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 56, comma 1;
- (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 56, comma 2.

- (con l'art. 48, comma 1)la modifica dell'art. 66, commi 1, 3 e 4.
- (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'alinea dell'art. 17, comma 1;
- (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), g) e j);
- (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 17, comma 1-bis;
- (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 17.
- (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1.
- (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 21;
- (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 21, comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 21.
- (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 71, comma 1;
- (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1-bis.
- (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 31.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 84, comma 1.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 18, comma 2.
- (con l'art. 34, comma 2) l'introduzione dell'art. 50-bis.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 82, comma 2.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 78, comma 2-ter.
- (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 2;
- (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 2;
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 2, comma 3;
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 2, comma 6.
- (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57-bis, comma 1;
- (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 57-bis, comma 2.
- (con l'art. 45, comma 1) la modifica dell'art. 63, comma 2.
- (con l'art. 26, comma 2) la modifica della rubrica dell'art. 38.
- (con l'art. 44, comma 1) l'introduzione dell'art. 62-bis.
- (con l'art. 49, comma 1) lettera a))la modifica dell'art. 68, comma 1, lettera b);
- (con l'art. 49, comma 1) lettera b))la modifica dell'art. 68, comma 2;
- (con l'art. 49, comma 1) lettera c))l'introduzione del comma 2-bis all'art. 68.
- (con l'art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 60, comma 1;
- (con l'art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 60, comma 2;
- (con l'art. 43, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 60, comma 3;
- (con l'art. 43, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 60.
- (con l'art. 4, comma 2) l'introduzione dell'art. 5-bis.
- (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 29, comma 8.
- (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 5.
- (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, comma 1;
- (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 20, comma 1-bis;
- (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 20;
- (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 20, comma 3;
- (con l'art. 13, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20.
- (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 47, comma 1;
- (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 47, comma 2, lettera b);
- (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 47, comma 3.
- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 86, commi 1, 2 e 4.
- (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 59, comma 5.
- (con l'art. 34, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 2.

Il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 14 settembre 2011, n. 148** (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto

- (con l'art. 6, comma 5) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 81.

Il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con modificazioni dalla **LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214** (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto

- (con l'art. 29-bis, comma 1) la modifica dell'art. 68, comma 1, lettera d).

Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto

- (con l'art. 47-ter, comma 1) l'introduzione dei commi da 3-bis a 3-octies all'art. 15.
- (con l'art. 6-ter, commi 1 e 2) la modifica dell'art.5 , comma 1.
- (con l'art. 47-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies all'art. 63.
- (con l'art. 47-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera a).
- (con l'art. 47-quater, comma 1) la modifica dell'art. 57-bis, comma 3.

Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 7 agosto 2012, n. 134** (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto

- (con l'art. 22, comma 10) la modifica dell'art. 68, comma 1.

Il **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95** (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156) convertito con modificazioni dalla **LEGGE 7 agosto 2012, n. 135** (in S.O. n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto

- (con l'art. 19, comma 7) l'abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies all'art. 15.

Circolari

- **CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52** (in G.U. 23/02/2007, n.45) relativo all'art. 31.
- **CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. 27** (in G.U. 08/07/2010, n.157) relativa al provvedimento.
- **CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59** (in G.U. 08/02/2012, n.32) relativa all'art. 44-bis, comma 1.

FEDERAZIONE INDIPENDENTE LAVORATORI PUBBLICI

INDICE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione

Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

- Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie
- Art. 4 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
- Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).
- Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
- Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata
- Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
- Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- Art. 9. Partecipazione democratica elettronica
- Art. 10 Sportello unico per le attivita' produttive
- Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

- Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
- Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici
- Art. 14 Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
- Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione
- Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
- Art. 17 Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie
- Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
- Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I
Documento informatico

- Art. 20 Documento informatico
- Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
- Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici
- Art. 23 Copie analogiche di documenti informatici
- Art. 23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
- Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici
- Art. 23-quater Riproduzioni informatiche.

Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

- Art. 24. Firma digitale
- Art. 25. Firma autenticata
- Art. 26. Certificatori
- Art. 27. Certificatori qualificati
- Art. 28 Certificati qualificati
- Art. 29. Accreditamento
- Art. 30 Responsabilita' del certificatore
- Art. 31. Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata
- Art. 32 Obblighi del titolare e del certificatore
- Art. 32-bis Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata
- Art. 33. Uso di pseudonimi
- Art. 34 Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati
- Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
- Art. 36 Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Art. 37 Cessazione dell'attivita'

Sezione III
Trasferimenti di fondi, libri e scritture

- Art. 38. Trasferimenti di fondi
- Art. 39. Libri e scritture

Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

- Art. 40. Formazione di documenti informatici
- Art. 40-bis Protocollo informatico
- Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico
- Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti
- Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
- Art. 44-bis Conservatori accreditati

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

- Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
- Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni
- Art. 48. Posta elettronica certificata
- Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

- Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
- Art. 50-bis Continuita' operativa
- Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

- Art. 52. Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle
- pubbliche amministrazioni
- Art. 53 Caratteristiche dei siti
- Art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo
- Art. 56 Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
- Art. 57. Moduli e formulari
- Art. 57-bis Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

Sezione II
Fruibilita' dei dati

- Art. 58 Modalita' della fruibilità del dato
- Art. 59 Dati territoriali
- Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
- Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici
- Art. 62 Indice nazionale delle anagrafi
- Art. 62-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sezione III
Servizi in rete

- Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete
- Art. 64 Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
- Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

Sezione IV
Carte elettroniche

- Art. 66 Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

- Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione
- Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
- Art. 69. Riuso dei programmi informatici
- Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

Capo VII
REGOLE TECNICHE

- Art. 71 Regole tecniche

Capo VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

- Art. 72 Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
- Art. 73 Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

- **Art. 74 Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni**

SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita' SPC

- **Art. 75 Partecipazione al Sistema pubblico di connettività**
- **Art. 76 Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettivita'**
- **Art. 77 Finalita' del Sistema pubblico di connettività**
- **Art. 78 Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività**
- **Art. 79 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività**
- **Art. 80 Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività**
- **Art. 81 Ruolo del DigitPA**
- **Art. 82 Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'**
- **Art. 83 Contratti quadro**
- **Art. 84 Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione**

SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

- **Art. 85 Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni**
- **Art. 86 Compiti e oneri del DigitPA**
- **Art. 87 Regolamenti**

Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

- **Art. 88 Norme transitorie per la firma digitale**
- **Art. 89 Aggiornamenti**
- **Art. 90 Oneri finanziari**
- **Art. 91 Abrogazioni**
- **Art. 92 Entrata in vigore del codice**

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

ALLEGATI

- **CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52** (in G.U. 23/02/2007, n.45) relativo all'art. 31.
- **CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. 27** (in G.U. 08/07/2010, n.157) relativa al provvedimento.
- **CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59** (in G.U. 08/02/2012, n.32) relativa all'art. 44-bis, comma 1.

DLvo 7 marzo 2005 n.82

"Codice dell'amministrazione digitale"

Gazzetta Ufficiale n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93

Testo coordinato ed aggiornato sino alla Legge 7 agosto 2012 n. 135

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

V**isto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229,** recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

FEDERAZIONE INDIPENDENTE LAVORATORI PUBBLICI

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) **allineamento dei dati:** il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;

c) **carta d'identità' elettronica**: il documento d'identità' munito ***di elementi per l'identificazione fisica*** del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità' anagrafica del suo titolare;

d) **carta nazionale dei servizi**: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) **certificati elettronici**: gli attestati elettronici che collegano all'identità' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

f) **certificato qualificato**: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) **certificatore**: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) **chiave privata**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) **chiave pubblica**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

l) **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) **dato delle pubbliche amministrazioni**: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;

o) **disponibilità:** la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) **documento informatico**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) **fruibilità di un dato**: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;

u) **gestione informatica dei documenti**: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

v) **originali non unici**: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) **pubbliche amministrazioni centrali**: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) **titolare**: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) **validazione temporale**: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

FEDERAZIONE INDIPENDENTE LAVORATORI PUBBLICI

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettere b), e), q) e r).
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c); (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione delle lettere i-bis), i-ter), i-quater) e i-quinquies) all'art. 1, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera p-bis) all'art. 1, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) l'introduzione della lettera q-bis) all'art. 1, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera r); (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera s); (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) l'introduzione della lettere u-bis) e u-ter) all'art. 1, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) l'introduzione della lettera v-bis) all'art. 1, comma 1.

Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-bis. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. ***Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria.***

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 5.
- La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69** (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 36, comma 5) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 2.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 2; (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 2; (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 2, comma 3; (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 2, comma 6.

Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3
Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni**, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice**.

1-bis. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1; (con l'art. 3, comma 2) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 3.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104** (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 3, comma 17 dell'allegato 4) la modifica dell'art. 3, comma 1-ter.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 3.

Art. 4
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 59 e 60 del D.P.R. n. 445 del 2000:
"Art 59 (R) (Accesso esterno). - 1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.".
"Art. 60 (R) (Accesso effettuato dalle pubbliche Amministrazioni). - 1. Le pubbliche Amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al cornma 4 dell'art. 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche Amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche Amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.".

Art. 5
(Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ***A tal fine sono tenute:***

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento. ***(1)***

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.

(1) **Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35**, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 5.
- Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 6-ter, commi 1 e 2) la modifica dell'art.5 , comma 1.

Art. 5-bis
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'introduzione dell'art. 5-bis.

Art. 6
Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.))

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. ***Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235***.

2-bis. ***Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235***.

Aggiornamenti all'articolo

- La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69** (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l' art. 34, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 2-bis in fine all'art. 6.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 1; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6; (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 6.

Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 1.

Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica

1. **Le pubbliche amministrazioni favoriscono** ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

Aggiornamenti all'articolo
• Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 9, comma 1.

Art. 10
Sportello unico per le attivita' produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.))

2. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

3. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.**

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 4.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 6; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 6, comma 1; (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 6.

Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.".

- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001.)
"2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione***, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.***.

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. ***L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.***

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità' e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici***, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,*** da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione ***attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*** in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 12; (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione del comma 5-bis dopo il comma 5 dell'art. 12.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 12, comma 1; (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 12, comma 1-bis; (con l'art. 9, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 12, comma 1-ter; (con l'art. 9, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 12, comma 3; (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 12, comma 5-bis.

Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato d.lgs. n.165 del 2001:
"Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1. Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.".

Art. 14
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi

informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 14.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14.

Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene

anche attraverso il migliore e piu' esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

3-bis. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-ter. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-quater. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-quinquies. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-sexies. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-septies. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

3-octies. **Comma abrogato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95**.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 15.
- Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **LEGGE 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 47-ter, comma 1) l'introduzione dei commi da 3-bis a 3-octies all'art. 15.
- Il **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95** (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156) convertito con modificazioni dalla **LEGGE 7 agosto 2012, n. 135** (in S.O. n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 19, comma 7) l'abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies all'art. 15.

Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, ***di telecomunicazione e fonia,*** in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi ***di telecomunicazione e fonia*** dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi ***di telecomunicazione e fonia;***

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 17.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'alinea dell'art. 17, comma 1; (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), g) e j); (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 17, comma 1-bis; (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 17.

Art. 18.
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro

delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del ***DigitPA*** (d'ora in poi ***DigitPA***), i componenti del ***DigitPA***, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica puo' sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 18, comma 2.

Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,

tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001):
"3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I
Documento informatico

Art. 20
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la ***memorizzazione*** su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

2. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità', la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 20, comma 1; (con l'art. 8, comma 2) l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 20; (con l'art. 8, comma 3) la modifica dell'art. 20, comma 2; (con l'art. 8, comma 4) la modifica dell'art. 20, comma 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, comma 1; (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 20, comma 1-bis; (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 20; (con l'art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 20, comma 3; (con l'art. 13, comma 1, lettera e)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20.

Art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilita'.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrità' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 1; (con l'art. 9, comma 2) la modifica dell'art. 21, comma 2.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 21; (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 21, comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 21.

Art. 22
Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non e' espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica della rubrica dell'art. 22.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 22.

Art. 23
Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 23.
Il **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185** (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla **L. 28 gennaio 2009, n. 2** (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l'art. 16, comma 12) la modifica dell'art. 23, commi 4 e 5.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23.

Art. 23-bis
Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformità non e' espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-bis.

Art. 23-ter
Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto

con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-ter.

Art. 23-quater
Riproduzioni informatiche.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".))

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 16, comma 2, lettera a)) l'introduzione dell'art. 23-quater.

Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

Art. 24.
Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Art. 25.
Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 25.

Art. 26.
Certificatori

1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, ***qualora emettano certificati qualificati,*** devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1.

Art. 27.
Certificatori qualificati

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità' organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in

grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità' e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al ***DigitPA***, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il ***DigitPA*** procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 27, commi 3 e 4.

Art. 28
Certificati qualificati

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità' e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 28, comma 1, lettera g); (con l'art. 12, comma 2) la modifica dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b).

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 28.

Art. 29.
Accreditamento

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il ***((DigitPA))***.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilità del ***DigitPA*** o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il ***DigitPA*** dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal ***DigitPA*** stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.))

9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del ***DigitPA***, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto

- (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 29, commi 1,5,6,9.
- (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 29, comma 8.

Art. 30
Responsabilità del certificatore

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati ***nel certificato*** secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 30, comma 3.

Art. 31.
Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 31.

Art. 32
Obblighi del titolare e del certificatore

1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle

caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) **lettera soppressa dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità' delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla

consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

4. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività e' delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 32, comma 1; (con l'art. 14, comma 2) la modifica dell'art. 32, comma 2; (con l'art. 14, comma 3) la modifica dell'art. 32, comma 3, lettera j).

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la soppressione della lettera f) dell'art. 32, comma 3; (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera m-bis) all'art. 32, comma 3.

Art. 32-bis
Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata

1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 22, comma 2) l'introduzione dell'art. 32-bis.

Art. 33.
Uso di pseudonimi

1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno ***venti anni decorrenti dall'emissione*** del certificato stesso.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 33, comma 1.

Art. 34
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ***ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri***; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui ***all'articolo 71.***

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche

e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 34, comma 1, lettera a); (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 34, comma 2.

Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità' dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.

5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, ***dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica*** in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione

di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. ***L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*** Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

6. La conformità di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.))

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 35, commi 3 e 4; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 35, comma 5; (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 35, comma 6.

Art. 36
Revoca e sospensione dei certificati qualificati

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ***dell'articolo 37***;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità';

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 36, comma 1, lettera a).

Art. 37.
Cessazione dell'attivita'

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ***((DigitPA))*** e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il ***DigitPA*** rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 25, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 37.; (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 37, commi 1 e 4.

Sezione III
Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Art. 38.
Trasferimenti di fondi

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 26, comma 2) la modifica della rubrica dell'art. 38.

Art. 39.
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40.
Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. ***Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235***.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 40, comma 1; (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 40.

Art. 40-bis
Protocollo informatico

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54,

comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 27, comma 2) l'introduzione dell'art. 40-bis.

Art. 41
Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento ***raccoglie*** in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione***, l'identificazione*** e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell'oggetto del procedimento;

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.

2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 41.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 41; (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 41, comma 2; (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 41, comma 2-bis; (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 41, comma 2-ter.

Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se ***la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate*** in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali***, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.***

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 43, comma 1; (con l'art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 43, comma 3.

Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici ***assicura***:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l'integrità' del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 44, comma 1; (con l'art. 30, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 44.

Art. 44-bis
Conservatori accreditati

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 44, comma 2) l'introduzione dell'art. 44-bis.

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 45, comma 1.

Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Nota all'art. 46:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali.):

"Art. 1. - Ai fini del presente codice si intende per a) - c) (omissis).
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;".

Art. 47
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica ***o in cooperazione applicativa***; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di ***segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445***;

c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa

informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 47, comma 3.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 47, comma 1; (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 47, comma 2, lettera b); (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 47, comma 3.

Art. 48.
Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 33, comma 1) la modifica dell'art. 48.

Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto

sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima***, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive***; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 3.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 34, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 2.

Art. 50-bis
Continuita' operativa

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità' delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.

DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.))

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 34, comma 2) l'introduzione dell'art. 50-bis.

Art. 51.
Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilità', l'integrità' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:

a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 51; (con l'art. 35, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 51, comma 1; (con l'art. 35, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 51; (con l'art. 35, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 51.

Art. 52.
Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 52; (con l'art. 36, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 52.

Art. 53
Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di

informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di' consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilita. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

2. Il ***DigitPA*** svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 53, comma 1.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 53, comma 2.

Art. 54
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica

certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

g-bis) i bandi di concorso.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.))

2. ***Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235***.

2-bis. ***Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235***.

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

2-quater. le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche ***che lo riguardano.***

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di ***identificazione*** informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 54, comma 1; (con l'art. 22, comma 2) la modifica dell'art. 54, comma 2; (con l'art. 22, comma 3) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 54; (con l'art. 22, comma 4) l'introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 54.
La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69** (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l' art. 34, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dopo il comma 2-bis dell'art. 54.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 54, comma 1, lettera f); (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) l'introduzione della lettera g-bis) all'art. 54, comma 1; (con l'art. 37, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 54; (con l'art. 37, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 54; (con l'art. 37, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 54, comma 2-ter; (con l'art. 37, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 54, comma 2-quater; (con l'art. 37, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 54, comma 3.

Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica della rubrica dell'art. 56; (con l'art. 23, comma 2) l'introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 56.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 56, comma 1; (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 56, comma 2.

Art. 57.
Moduli e formulari

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a ***rendere disponibili per via telematica*** l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e'

altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 1; (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 57, comma 2.

Art. 57-bis
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78** (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla **L. 3 agosto 2009, n. 102** (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 17, comma 29) l'introduzione dell'art. 57-bis.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57-bis, comma 1; (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 57-bis, comma 2.; (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 57-bis, comma 3.
Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 47-quater, comma 1) la modifica dell'art. 57-bis, comma 3.

Sezione II
Fruibilità dei dati

Art. 58
Modalita' della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.))

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità' delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.))

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 58, comma 3.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 58, comma 2;(con l'art. 41, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 58, comma 3;(con l'art. 41, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 58.

Art. 59
Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il ***DigitPA*** e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. ***Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,*** di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti,

nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 25, comma 1) la modifica dell'art. 59, comma 2; (con l'art. 25, comma 2) l'introduzione del comma 7-bis dopo il comma 7 dell'art. 59.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32** (in SO n.47, relativo alla G.U. 09/03/2010, n.56) ha disposto (con l'art. 5, comma 4) la modifica dell'art. 59, comma 5.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 59, comma 3; (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 59, comma 5.

Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni***, anche per fini statistici,*** per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' ***di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.***

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e ***sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica***. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) indice nazionale delle anagrafi;

c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;

d) casellario giudiziale;

e) registro delle imprese;

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 60, comma 1;(con l'art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 60, comma 2;(con l'art. 43, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 60, comma 3;(con l'art. 43, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 60.

Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Art. 62
Indice nazionale delle anagrafi

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici ***e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente***.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 62, comma 1.

Art. 62-bis
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della

legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 44, comma 1) l'introduzione dell'art. 62-bis.

Sezione III
Servizi in rete

Art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 45, comma 1) la modifica dell'art. 63, comma 2.

Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 47-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies all'art. 63.

Art. 64
Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identità' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.*(1)***

.*(1)* Il **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10,** ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 27, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.
La **LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244** (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l' art. 1, comma 120) la modifica dell' art. 64, comma 3.
Il **DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248** (in G.U. 31/12/2007, n.302) , convertito con modificazioni dalla **L. 28 febbraio 2008, n. 31** (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.
La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95**, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 64, comma 3.
Il **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194** (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25** (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la modifica dell'art. 64, comma 3.
Il **DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225** (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 64, comma 3.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 64, comma 1;(con l'art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 64, comma 2;(con l'art. 46, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 64.

Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni

sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

3. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

> "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 28, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 2.
Il **DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78** (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. **3 agosto 2009, n. 102** (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l'art. 17, comma 28) l'introduzione della lettera c-bis all'art. 65, comma 1.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera c); (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis); (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 65; (con l'art. 47, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 65, comma 2; (con l'art. 47, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 65.
Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35** (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 47-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 65, comma 1, lettera a).

Sezione IV
Carte elettroniche

Art. 66
Carta d'identità' elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta d'identità' elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento ***dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità' elettronica***, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento ***dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità' elettronica***, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento ***dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità' elettronica***, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

Aggiornamenti all'articolo

La **LEGGE 18 giugno 2009, n. 69** (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 37, comma 1) l'introduzione del comma 8-bis dopo il comma 8 dell'art. 66.
La **LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191** (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l'art. 2, comma 101) la modifica dell'art. 66, comma 8-bis.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 48, comma 1)la modifica dell'art. 66, commi 1, 3 e 4.

Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Art. 67.
Modalita' di sviluppo ed acquisizione

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruita' del ***DigitPA***; alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 67, comma 2.

Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto.

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 68, comma 4; (con l'art. 49, comma 1) lettera a))la modifica dell'art. 68, comma 1, lettera b);(con l'art. 49, comma 1) lettera b))la modifica dell'art. 68, comma 2;(con l'art. 49, comma 1) lettera c))l'introduzione del comma 2-bis all'art. 68.

Il **DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201** (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla **L. 22 dicembre 2011, n. 214** (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 29-bis, comma 1) la modifica dell'art. 68, comma 1, lettera d).

Il **DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83** (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla **L. 7 agosto 2012, n. 134** (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 22, comma 10) la modifica dell'art. 68, comma 1.

Art. 69.
Riuso dei programmi informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi ***informatici*** realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme ***e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2***.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici ***o di singoli moduli***, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il ***riuso dei programmi o dei singoli moduli***. Le

clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 69, comma 1;(con l'art. 50, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 69, comma 2;(con l'art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 69, comma 3;(con l'art. 50, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 69, comma 4.

Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal ***DigitPA*** ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 70, comma 2; (con l'art. 51, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 70, comma 1.

Capo VII
REGOLE TECNICHE

Art. 71
Regole tecniche

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la

protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.

1-bis. **Comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

Aggiornamenti all'articolo

- Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 29, comma 1) la modifica dell'art. 71, comma 1; (con l'art. 29, comma 2) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 71.
- Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 71, comma 1;(con l'art. 52, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1-bis.

Capo VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

Art. 72
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;

d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. (1)

(1) Il **D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 72.

Art. 73
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la

riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **(1)**

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.

---

(1) Il **D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 73.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 53, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 73.

Art. 74
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.(1)

-

.(1) **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 74.

SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita' SPC

Art. 75
Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti. **(1)**

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.

(1) Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 75.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 54, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 75.

Art. 76
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettivita'

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)

(1) **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 76.

Art. 77
Finalita' del Sistema pubblico di connettività

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere

l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 77.

Art. 78
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui ***all'articolo 73, comma 3-bis)***. ***Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.***

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a

partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il ***DigitPA*** effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 78.
La **LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244** (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l' art. 2, comma 591) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 78.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 78, comma 2-ter; (con l'art. 55, comma 1, lettere a) e b))la modifica dell'art. 78, comma 1.

Art. 79
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività

1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilità' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 79.

Art. 80
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'

1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.

2. Il Presidente del ***DigitPA*** e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.

3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del ***DigitPA***, di seguito denominato: "***DigitPA***" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al ***DigitPA*** a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 80.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 81, commi 2, 5 e 7.

Art. 81
Ruolo del DigitPA

1. Il DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 81.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica della rubrica dell'art. 81, e dell'art. 81, commi 1 e 2.
Il **DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138** (in G.U. 13/08/2011, n.188) , convertito con modificazioni dalla **L. 14 settembre 2011, n. 148** (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 6, comma 5) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 81.

Art. 82
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal ***DigitPA*** a livello nazionale e dalla regione di competenza

a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 82.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 82, comma 2.

Art. 83
Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il ***DigitPA*** a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di

coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal ***DigitPA***. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del ***DigitPA*** e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art.1, comma 1, del decreto legislativo n.39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 83.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 83, commi 1 e 2.

Art. 84
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al ***DigitPA***, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività' della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 84.
Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 84, comma 1.

SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

Art. 85
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 85.

Art. 86
Compiti e oneri del *((DigitPA))*

1. Il ***DigitPA*** cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione

dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.

2. Il ***DigitPA***, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Il ***DigitPA*** sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 86.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235** (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica dell'art. 86, commi 1, 2 e 4.

Art. 87
Regolamenti

1. **Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.**

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 87.

Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88
Norme transitorie per la firma digitale

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.***(1)***

(1) **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.

Art. 89
Aggiornamenti

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. *(1)*

(1) **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.

Art. 90
Oneri finanziari

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. *(1)*

(1) Il **D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo
Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.

Art. 91
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-

octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. **L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.**

3-ter. **Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.42, e' abrogato. (1)**

(1) **Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159** ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Aggiornamenti all'articolo

Il **DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159** (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.

Art. 92
Entrata in vigore del codice

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Aggiornamenti all'articolo
Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 dell'attuale art. 92.
Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l'art. 57, comma 18) la modifica della tabella dell'art. 92.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli

FEDERAZIONE INDIPENDENTE LAVORATORI PUBBLICI

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	==
" lettera b)	==
" lettera c)	==
" lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera e)	Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera g)	Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera h)	Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera i)	Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera l)	==
" lettera m)	==
" lettera n)	==
" lettera o)	==
" lettera p)	==
" lettera q)	Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera r)	Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera u)	Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera v)	==
" lettera z)	Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 2 (Finalita' e ambito di applicazione)	==
Articolo 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)	==
Articolo 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)	==
Articolo 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalita' - informatiche)	==
Articolo 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)	==
Articolo 7 (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)	==
Articolo 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini)	==
Articolo 9 (Partecipazione democratica elettronica)	==
Articolo 10 (Sportelli per le attivita' produttive)	==
Articolo 11 (Registro informatico degli adempimenti) amministrativi per le imprese)	==
Articolo 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)	==
Articolo 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)	==
Articolo 14	

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)	==
Articolo 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione)	==
Articolo 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)	==
Articolo 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)	
comma 1, lettera a)	Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
" lettera b)	Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
" lettera c)	Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
" lettera d)	Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
" lettera e)	==
comma 1 bis	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 18 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)	
Articolo 19 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)	
Articolo 20 (Documento informatico)	==
comma 1	Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Articolo 8, comma 4,

comma 5	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)	
comma 1	Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 10, comma 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 bis	==
comma 3	==
comma 4	Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 23 (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	==
comma 2	Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 bis	==
comma 3	Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Articolo 20, comma 4,

comma 6	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7	Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 24 (Firma digitale)	
comma 1	Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 25 (Firma autenticata)	
comma 1	Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 26 (Certificatori)	
comma 1	Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 27 (Certificatori qualificati)	
comma 1	Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 28 (Certificati qualificati)	
comma 1 lettera a)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera b)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera c)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera d)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera e)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera f)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera g)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 27-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	==
Articolo 29 (Accreditamento)	
comma 1	Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6	Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7	Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 8	==
Articolo 30 (Responsabilita' del certificatore)	
comma 1, lettera a)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera b)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera c)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera d)	==
comma 2	Articolo 28-bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 28-bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 31 (Vigilanza sull'attivita' di certificazione)	
comma 1	Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 32 (Obblighi del titolare e del certificatore)	
comma 1	Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	==
comma 5	==
Articolo 33 (Uso di pseudonimi)	
comma 1	Articolo 29-ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 34 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)	
	Articolo 29-quinquies, c. 1,

comma 1	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	==
comma 5	==
Articolo 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)	
comma 1	Articolo 29-sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 29-sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
comma 6	Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)	
comma 1	Articolo 29-septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 29-septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 37 (Cessazione dell'attivita)	
comma 1	Articolo 29-octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 29-octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 38 (Pagamenti informatici)	
comma 1	Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 39 (Libri e scritture)	
comma 1	Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 40 (Formazione di documenti informatici)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 41 (Procedimento e fascicolo informatico)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 2 bis	==
comma 2 ter	==
comma 2 quater	==
comma 3	==
Articolo 42 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)	
comma 1	Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	==
comma 3	==
comma 4	Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)	
comma 1, lettera a)	==
" lettera b)	==
" lettera c)	==
" lettera d)	==
Articolo 45 (Valore giuridico della trasmissione)	LIBRO II
comma 1	Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	
Articolo 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 48 (Posta elettronica certificata)	
comma 1	LIBRO II
comma 2	Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49	

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 51 (Sicurezza dei dati)	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	==
Articolo 53 (Caratteristiche dei siti)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 2 bis	==
comma 3	==
comma 4	==
comma 4 bis	==
Articolo 55	

(Consultazione delle iniziative normative del Governo)	
comma 1	
comma 2	
comma 2 bis	==
Articolo 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)	
comma 1	
comma 2	
comma 2 bis	
Articolo 57 (Moduli e, formulari)	
comma 1	Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	==
Articolo 58 (Modalita' della fruibilita' del dato)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 59 (Dati territoriali)	LIBRO II
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
comma 5	==
comma 6	==
comma 7	==
comma 7 bis	==
Articolo 60	

(Base di dati di interesse nazionale)	LIBRO III
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)	LIBRO II
comma 1	==
Articolo 62 (Indice nazionale delle anagrafi)	LIBRO II
comma 1	==
Articolo 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002
Articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)	
comma 1 lettera a)	Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera b)	Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
" lettera c)	Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 66 (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi	
comma 1	Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3
comma 3	Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6	Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7	Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 67 (Modalita' di sviluppo ed acquisizione)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 68 (Analisi comparativa delle soluzioni)	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 69 (Riuso dei programmi informatici)	
comma 1	Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340

comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 71 (Regole tecniche)	
comma 1	Articolo 8, comma 2, LIBRO II
comma 1 bis	Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1 ter	==
comma 2	==
Articolo 72 (Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita)	Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 73 (Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)	Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
	Articolo 4, comma 1,

comma 1	D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 76 (Scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettivita)	Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 77 (Finalita' del Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettivita)	Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Comma 2	Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 79 (Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80 (Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
	Articolo 9, comma 3,

comma 3	D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 6	Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 7	Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 81 (Ruolo del ***((DigitPA))***)	Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 82 (Fornitori del Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 11, comma 3 D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 83 (Contratti quadro)	Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84 (Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)	Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
	Articolo 13, comma 2,

comma 2	D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85 (Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)	Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86 (Compiti ed oneri del ***((DigitPA))***	
comma 1	Art. 15, comma 1, DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 87 (Regolamenti)	
comma 1	Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 88 (Norme transitorie per la firma digitale)	
comma 1	Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 89 (Aggiornamenti)	
comma 1	Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 90 (Oneri finanziari)	
comma 1	Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 91 (Abrogazioni)	
comma 1	Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 2	Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3	Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3-bis	Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3-ter	Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 92 (Entrata in vigore del Codice)	
comma 1	Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52

Svolgimento delle «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale».

(GU n.45 del 23-2-2007)

Premessa.

L'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito indicato «Codice»), prevede che «il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati».

I certificatori «qualificati» e i certificatori «accreditati» sono individuati sulla base di quanto stabilito dagli articoli 27 e 29 del codice.

Il CNIPA e' preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati ai fini dell'applicazione della disciplina in materia.

Con la circolare 6 settembre 2005, n. CNIPA/CR/48, il CNIPA ha provveduto a fornire indicazioni circa le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.

Con la presente circolare il CNIPA intende ora richiamare l'attenzione sui principi essenziali che regolano lo svolgimento della suddetta attivita' di vigilanza e di controllo e comunicare che sul proprio sito web e' disponibile il documento «Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», predisposto al fine di disciplinare l'attivita' stessa in base a criteri univoci, chiari e puntuali.

1. Vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati.

1.1. Le «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'art. 31 del Codice citato nelle premesse, sono svolte dal CNIPA allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco pubblico, nonche' il perdurare degli stessi ai fini del mantenimento dell'iscrizione in detto elenco.

1.2. Nell'intento di garantire che l'attivita' di vigilanza sia improntata a criteri di trasparenza e imparzialità e consentirne l'efficace svolgimento, il CNIPA ha redatto il documento

«Linee guida per la vigilanza sui certificatori qualificati e accreditati», pubblicandolo sul proprio sito web.

2. Verifiche.

2.1. Il CNIPA accerta il rispetto, da parte dei certificatori qualificati e accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi dei certificatori.

2.2. Dette verifiche vengono disposte dal CNIPA d'ufficio, o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, e si svolgono con un preavviso minimo di due giorni lavorativi.

2.3. Il periodo massimo di tempo che intercorre fra una verifica e quella successiva e' stabilito in diciotto mesi.

3. Risultanze delle verifiche.

3.1. Il CNIPA invia al certificatore il verbale con:tenente le risultanze dell'attivita' di vigilanza, debitamente sottoscritto con firma digitale, utilizzando la posta elettronica certificata.

3.2. Il certificatore restituisce il documento informatico ricevuto alla stessa casella di posta elettronica da cui il documento e' pervenuto, dopo avervi fatto apporre la firma digitale dal proprio responsabile delle verifiche e delle ispezioni previsto dall'art. 33, comma 1, lettera 1., del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.

3.3. Unitamente al documento di cui al precedente punto 3.1, il certificatore puo' inviare eventuali osservazioni in merito alla verifica, o alle risultanze di quest'ultima, anch'esse debitamente sottoscritte con firma digitale.

4. Provvedimenti da adottare nei confronti dei certificatori inadempienti.

4.1. Nell'ipotesi in cui, in esito allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dei certificatori qualificati e accreditati, il CNIPA fissa un termine, esplicitato nel verbale previsto al punto 3.1, entro il quale sanare le inadempienze riscontrate. Qualora i certificatori entro il termine indicato non provvedano a uniformarsi a quanto prescritto, ma forniscano adeguate e motivate giustificazioni al riguardo, il CNIPA puo' concedere una proroga del termine in precedenza stabilito. Ove non venga fissato un ulteriore termine per adempiere, ovvero quest'ultimo decorra inutilmente, il CNIPA dispone, se si tratta di certificatori qualificati, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, e, se si tratta di certificatori accreditati, la cancellazione dall'elenco pubblico.

4.2. In presenza di inadempienze di gravita' tale da compromettere la qualità e la sicurezza del servizio offerto, il CNIPA dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attivita' dei certificatori qualificati, e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la cancellazione dall'elenco pubblico dei certificatori accreditati.

Roma, 15 febbraio 2007

Il presidente: Zoffoli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 giugno 2010, n. 27

Nuove modalita' di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato.

(GU n.157 del 8-7-2010)

Alle Ragionerie territoriali delloStato
Loro Sedi
E pc. Alla Corte dei Conti - Roma
All'Agenzia del demanio - Roma
All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Roma

Premessa.

I processi innovativi che attualmente investono l'intera Pubblica Amministrazione rendono necessari interventi volti ad adottare adeguate misure di modernizzazione e semplificazione delle procedure mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e digitali, al fine di poter conseguire concreti e positivi effetti in termini di snellimento, speditezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, le recenti disposizioni legislative mirate all'eliminazione degli sprechi relativi all'utilizzo della carta tramite la dematerializzazione dei documenti inducono ad apportare correttivi alle modalita' di trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprietà dello Stato e nelle relative utilizzazioni.

Siffatta esigenza e', peraltro, emersa anche nell'ambito di incontri avuti con rappresentanti dell'Agenzia del demanio, in occasione dei quali e' maturata l'idea di prevedere che le filiali della medesima Agenzia trasmettano la predetta documentazione giustificativa a codeste Ragionerie Territoriali su supporto di memorizzazione diverso dal cartaceo.

Al riguardo, si e' tratto profitto anche dalla proficua esperienza, a carattere fondamentalmente sperimentale, maturata presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, in cui sono state trattate modalita' di trasmissione documentale alternative rispetto a quella «tradizionale».

Pertanto, con la presente circolare - i cui contenuti sono stati condivisi con l'Agenzia del Demanio - vengono fornite istruzioni in ordine alle nuove modalita' di trasmissione dei documenti giustificativi in discorso, riguardanti i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile e i beni appartenenti al demanio storico-artistico (con

esclusione dei dati inerenti alle utilizzazioni di quelli in consegna al Ministero per i beni e le attivita' culturali) direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del demanio.

1. Aspetti introduttivi.

Per un migliore inquadramento giuridico delle istruzioni impartite, si reputa opportuno fornire alcuni cenni preliminari sulle principali norme di settore nonche' sulla tipologia degli atti e dei documenti interessati.

1.1. Profili normativi e prassi amministrativa.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

In ottemperanza alla citata disposizione, le Filiali dell'Agenzia del Demanio inviano alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato copia della documentazione idonea a suffragare le variazioni intervenute nella consistenza e nelle utilizzazioni dei beni immobili di proprieta' dello Stato.

In proposito, sono state, a suo tempo, diramate istruzioni con le circolari 28 aprile 2005, n. 15/RGS, 7 novembre 2006, n. 39/RGS e 11 febbraio 2009, n. 8/RGS.

Come accennato nella Premessa, alla luce degli orientamenti della legislazione piu' recente, e' stata avvertita la necessita' di modernizzare le modalita' di trasmissione dei documenti di cui trattasi onde ovviare all'invio degli atti cartacei.

In particolare, si fa riferimento ad alcune disposizioni in materia di innovazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione (art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69), volte sostanzialmente a perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di eliminare gli sprechi relativi all'utilizzo della carta tramite la dematerializzazione dei documenti per una concreta semplificazione e riduzione dei costi amministrativi di funzionamento.

Cio' posto, si e' ravvisata la necessita' di rimodulare le istruzioni all'epoca diramate, al fine di pervenire ad una maggiore sintonia con gli sviluppi di innovazione tecnologica attualmente in corso.

1.2. Tipologia degli atti e dei documenti.

Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza sui beni immobili di proprietà dello Stato espletata da codeste Ragionerie Territoriali, formano oggetto delle presenti istruzioni, sempre in stretta relazione ai menzionati beni:

- le copie degli atti relativi a contratti di acquisto o di vendita;

- le copie degli atti di concessione e dei contratti di locazione;
- ogni altro atto idoneo a suffragare le movimentazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprieta' dello Stato e nelle relative utilizzazioni nonche', ove disponibile, a documentare utili elementi e notizie inerenti ai beni stessi (ad esempio, visure catastali, schizzi planimetrici, planimetrie, ecc.).

Parimenti oggetto d'interesse per l'anzidetta attivita' rivestono le copie dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali involgenti i beni in discorso.

Restano invariate le modalita' di invio dei documenti per i quali e' prevista la trasmissione in originale (ad esempio, Modelli 4, 5 e 6), che continuerà ad avvenire su supporto cartaceo.

2. Indicazioni operative.

Con riferimento alla trasmissione di documenti strumentali alle prescritte operazioni di riscontro, l'avvio delle cennate novità procedurali fondate sull'impiego di un supporto di memorizzazione realizzato mediante nuove tecnologie impone, naturalmente, l'individuazione delle tipologie di supporto utilizzabili, la definizione di un protocollo da seguire nonche' la precisazione delle modalita' di conservazione dei supporti trasmessi.

2.1. Supporti di memorizzazione.

In virtù delle indicazioni esposte, le copie degli atti, come sopra individuati, saranno inviate dalle filiali dell'Agenzia del Demanio, previa opportuna operazione di memorizzazione su supporto diverso dal cartaceo.

Detto invio dovrà essere effettuato, ovviamente, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

In particolare, vanno garantiti i requisiti di integrità e immodificabilita' dei documenti trasmessi, in analogia con quanto prescritto dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 82/2005 per i documenti originariamente formati su supporto informatico.

A tal fine - con riferimento alla deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione-CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante «Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali» e, in particolare, all'art. 8 - e' consentita l'utilizzazione di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser, purche' idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità nel tempo.

E' necessario, infatti, che l'immagine acquisita dei documenti rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo dei documenti stessi. Allo scopo, l'acquisizione dell'immagine sara' effettuata tramite registrazione in un file avente formato .pdf o .tif.

E', altresi', indispensabile che le immagini siano memorizzate su un adeguato supporto, in modo tale che ne sia assicurata la leggibilità nel tempo.

Ciò posto, potranno essere utilizzati solo supporti ottici nei quali il meccanismo di registrazione preveda una modifica permanente della superficie del supporto stesso, come nel caso dei CD-R, dei DVD-R e dei dischi magneto-ottici True-Worm.

Non sono, quindi, consentiti i supporti di memorizzazione registrabili piu' volte e, in quanto tali, cancellabili (ad esempio, CD-RW, DVD-RW, dischi magneto-ottici CCW).

2.2. Modalita' di trasmissione.

I documenti cosi' memorizzati sono inviati dalle filiali dell'Agenzia del Demanio in allegato ad apposita nota di trasmissione, firmata dal direttore della filiale, contenente l'elenco dettagliato dei predetti documenti e dei nomi dei corrispondenti files.

L'invio sara' effettuato in corrispondenza delle scadenze che scandiscono il flusso dei dati delle variazioni dei beni immobili provenienti al Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato-SIRGS dal sistema informativo dell'Agenzia del Demanio (Nuovo sistema gestionale-NGS).

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 2, datata 20 febbraio 2007, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di «Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attivita' negoziale», corre l'obbligo di ricordare che la titolarità dei dati trasmessi permane in capo all'amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (nel caso di specie, l'Agenzia del Demanio), che e' responsabile della esattezza, veridicità e integrità delle informazioni trasmesse.

In ogni caso, va rilevato che la trasmissione dei menzionati atti su supporto ottico non esime l'Agenzia del Demanio dal rendere comunque disponibili su supporto cartaceo gli esemplari utilizzati per produrre le copie in formato elettronico. Detti esemplari dovranno essere esibiti allorché codeste Ragionerie Territoriali, ricorrendone la necessita', ne facciano puntuale richiesta nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti d'istituto.

2.3. Conservazione dei documenti in formato elettronico.

Le nuove modalita' di trasmissione dei documenti di cui trattasi sono volte a dispiegare positivi effetti in termini di risparmio, oltre che di carta, anche di spazi per quel che concerne le procedure di conservazione e archiviazione dei medesimi.

Infatti, codeste Ragionerie Territoriali sono tenute a conservare i documenti ricevuti secondo le presenti disposizioni sui supporti per il tramite dei quali sono stati trasmessi.

Le medesime avranno, inoltre, cura di provvedere all'esecuzione di copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione inviati dalle correlate filiali dell'Agenzia del demanio.

A tal fine, si atterranno, per la scelta dei supporti su cui trarre dette copie, alle medesime indicazioni impartite al paragrafo 2.1.

Per evidenti ragioni precauzionali, i supporti di memorizzazione trasmessi dall'Agenzia del demanio e le copie realizzate dovranno essere adeguatamente conservati in locali distinti.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Roma, 21 giugno 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

DIGITPA

CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59

Modalita' per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(GU n.32 del 8-2-2012)

La presente circolare indica le modalita' con le quali i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici (di seguito denominati "conservatori") e intendono conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e sicurezza, devono presentare a DigitPA domanda di accreditamento per la conservazione dei documenti informatici ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (di seguito indicato "CAD").

Requisiti richiesti.

L'art. 44-bis, comma 2, del CAD stabilisce che si applichino ai conservatori gli stessi criteri di accreditamento previsti per i certificatori di firma digitale. In particolare in attuazione di quanto disposto dal CAD agli articoli 26 e 27 sui certificatori, all'art. 29 (ad eccezione del comma 3, lettera a) sull'accreditamento e all' art. 31 sulla vigilanza, i conservatori devono:

1. dimostrare l'affidabilità' organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attivita' di conservazione;

2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del CAD e le regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD in materia di sistema di conservazione di documenti informatici;

3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di interoperabilita' contenute nei decreti delle regole tecniche previste dal CAD;

5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticità', l'immodificabilita', l'integrità' e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione come descritte nel manuale di conservazione parte integrante del contratto/convenzione di servizio.

Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre:

1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro i.v.;

2. garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Presentazione domanda.

La domanda e la documentazione da allegare di seguito indicata debbono essere predisposte in formato elettronico, o fornite in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritte con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal legale rappresentante del conservatore e devono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo digitpadir@pec.digitpa.gov.it.

La domanda deve indicare:

- la denominazione o la ragione sociale;
- la sede legale;
- le sedi operative;
- il/i rappresentante/i legale/i;
- l'elenco dei documenti allegati.

In detta domanda deve essere indicato il nominativo e i recapiti (numeri telefonici, indirizzo e indirizzo di PEC) del referente tecnico cui rivolgersi in presenza di problematiche tecnico-operative che possono essere risolte per le vie brevi.

Fatta salva la facoltà di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, al

fine di dimostrare il possesso dei requisiti suindicati, contestualmente alla domanda deve essere fornita la documentazione di seguito riportata.

Documenti amministrativi.

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dalla competente CCIAA in data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda stessa;

c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese, con dicitura antimafia, di data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;

d) dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo, o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda - attestante l'entità' del capitale sociale versato, nonche' l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;

e) prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;

f) relazione dell'organo preposto al controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera e);

g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (per le società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);

h) elenco nominativo dei rappresentanti legali, dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuno dei suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b, del CAD, comprovati:

- per i cittadini italiani residenti in Italia:
  - dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n.161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;
  - dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l`applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- per le persone che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente:
  - dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;
  - dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

In alternativa, per i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità da parte delle persone di cui alla presente lettera, potra' essere assolta mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione nel suddetto albo alla data di presentazione della domanda di accreditamento;

i) copia della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) stipulata per la copertura dei rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni, correlata al volume di documenti conservati e ai relativi tempi di conservazione. Il conservatore si impegna ad inviare tempestivamente le attestazioni dei successivi rinnovi;

l) copia dell'ultimo bilancio e relativa certificazione, se la società e' stata costituita da piu' di un anno;

m) dichiarazione attestante la composizione dell'azionariato, per quanto nota, con l'indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale in misura superiore al 5%;

Documenti tecnici e organizzativi generali.

n) relazione sulla struttura tecnico-organizzativa in cui sono indicati l'organigramma delle strutture organizzative coinvolte nella attivita' di conservazione con l'evidenza del dettaglio delle componenti dedicate al processo di conservazione, il numero delle risorse impiegate, i profili professionali di tali risorse, conformi alle disposizioni emanate in materia da DigitPA, la descrizione delle mansioni da essi svolte.

Qualora i conservatori affidino alcune attivita' del processo di conservazione ad altro soggetto quest'ultimo deve essere un conservatore accreditato e comunque, nel manuale di conservazione, devono essere indicate le modalita' con cui avviene l'affidamento;

o) curriculum vitae del personale di cui al punto n) in cui viene attestato, mediante il possesso di specifici percorsi di studio universitari ovvero mediante congrui periodi di specifica attivita' in contesti specialistici, il possesso di conoscenze peculiari e documentate nel campo della gestione documentale, dell'informatica applicata alla gestione dei documenti e dei metodi e sistemi di classificazione dei documenti digitali;

p) registro cronologico del software dei programmi in uso nelle eventuali diverse versioni succedute nel tempo e registro cronologico degli eventi di gestione del sistema di conservazione comprensivo delle risoluzioni adottate per rimuovere eventuali anomalie;

q) relazione in cui e' indicato il Certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 del CAD che ha rilasciato i certificati per la firma digitale o la firma elettronica qualificata del Responsabile della conservazione e dei suoi eventuali delegati e fornirà le marche temporali utilizzate nel processo di conservazione;

r) relazione sulle procedure di sicurezza adottate per l'apposizione del riferimento temporale e fonte dello stesso;

s) dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali;

t) dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso di incaricati di DigitPA presso le strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione, al fine di poter verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi documentati all'atto della presentazione della domanda e successivamente consentire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 31 del CAD. Qualora i conservatori affidino alcune attivita' del processo di conservazione ad altro soggetto quest'ultimo dovra' presentare analoga dichiarazione;

u) dichiarazione d'impegno a comunicare a DigitPA ogni eventuale variazione intervenuta, entro il ventesimo giorno, con riguardo a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, a seguito della quale DigitPA, ai sensi dell'art. 31 del CAD, puo' procedere ad una nuova - se del caso anche parziale - valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;

v) dichiarazione di conformità del sistema di conservazione dei documenti informatici adottato alle norme vigenti in materia e di conformità agli standard in materia di sistemi di conservazione indicati nelle regole tecniche previste dall'art. 43 del CAD;

w) copia del manuale della conservazione redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle regole tecniche previste dall'art. 43 dal CAD. Eventuali informazioni ritenute critiche ai fini della sicurezza e riservatezza possono essere contenute in un apposito allegato al manuale di conservazione di cui e' garantita la riservatezza. DigitPA sottoscrive il manuale con firma elettronica e lo inserisce nel previsto elenco pubblico. Eventuali modifiche al manuale della conservazione devono essere sottoposte a DigitPA per l'approvazione prima della loro adozione;

x) copia del piano per la sicurezza, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal responsabile della sicurezza e cifrato con la chiave pubblica resa disponibile da DigitPA, redatto in conformità alle disposizioni emanate in materia da DigitPA e in conformità agli standard indicati dalle regole tecniche previste dall'art.43 del CAD in materia di sistemi di conservazione.

I conservatori, se soggetti pubblici, dovranno allegare solo la documentazione di cui alla lettera n) in poi.

I certificatori già iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 29, comma 1, del CAD o i soggetti gia' iscritti nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere da a) a m), già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine di validità, purche' dichiarino espressamente nella domanda che essa e' ancora valida.

Iter istruttorio della domanda.

L'istruttoria relativa alle domande e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate da DigitPA ai sensi dell'art. 29 del CAD. In particolare:

1. la domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato al conservatore il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa;

2. il termine di cui al punto precedente, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di DigitPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa e comunque non oltre sessanta giorni;

3. DigitPA, si riserva, secondo quanto previsto al precedente punto 2, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato;

4. nel caso in cui alla domanda non sia allegata tutta la documentazione prevista dalla presente circolare, il conservatore potra' presentare richiesta di sospensione nei termini previsti al precedente punto 2;

5. al termine dell'istruttoria, DigitPA, sulla base della documentazione pervenuta, accoglie o rigetta la domanda e ne da' apposita comunicazione al conservatore;

6. a seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica ai fini dell'applicazione della disciplina in questione;

7. il conservatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni;

8. il conservatore la cui domanda sia stata oggetto di un provvedimento di reiezione non puo' presentare una nuova istanza se non siano cessate le cause che hanno determinato il mancato accoglimento della precedente e non prima di 6 mesi.

DigitPA, nell'ambito delle attivita' di vigilanza di cui all'art. 31 del CAD, verifica la persistenza del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e la veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati.

In caso di difformità DigitPA intima al conservatore le modalita' e i tempi per la loro risoluzione ovvero, in caso di particolare gravita', dispone l'immediata revoca dell'accreditamento e la sua pubblicazione nell'elenco.

Disposizioni finali.

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nelle more che vengano emanate le regole tecniche relative al sistema di conservazione previste dal CAD, coloro che desiderano avviare il processo di accreditamento possono presentare la domanda corredata della documentazione di cui alle lettere da a) a u) che DigitPA provvederà ad esaminare. I termini dell'istruttoria si riterranno tuttavia sospesi fino alla emanazione delle suddette regole tecniche.

Nel momento di ripresa dei termini dell'istruttoria sara' cura del conservatore provvedere a completare la documentazione con i documenti di cui alle lettere v), w) e x) e a ripresentare la documentazione per la quale e' richiesto uno specifico termine di validità o autodichiarare espressamente che essa e' ancora valida.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Presidente:Beltrame

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1 *(Definizioni)*	
comma 1, lettera *a)*	= =
" lettera *b)*	= =
" lettera *c)*	= =
" lettera *d)*	Art. 1, comma 1, lettera bb), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *e)*	Art. 1, comma 1, lettera t), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *f)*	Art. 1, comma 1, lettera aa), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *g)*	Art. 1, comma 1, lettera u), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *h)*	Art. 22, comma 1, lettera c), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *i)*	Art. 22, comma 1, lettera d), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *l)*	= =
" lettera *m)*	= =
" lettera *n)*	= =
" lettera *o)*	= =
" lettera *p)*	= =
" lettera *q)*	Art. 1, comma 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *r)*	Art. 1, comma 1, lettera n), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *s)*	Art. 1, comma 1, lettera ee), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *t)*	Art. 1, comma 1, lettera cc), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *u)*	Art. 1, comma 1, lettera q), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *v)*	= =
" lettera *z)*	Art. 22, comma 1, lettera h), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 2 *(Finalità e ambito di applicazione)*	= =

Articolo 3 *(Diritto all'uso delle tecnologie)*	= =
Articolo 4 ***(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)***	= =
Articolo 5 ***(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)***	= =
Articolo 6 ***(Utilizzo della posta elettronica certificata)***	= =
Articolo 7 ***(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)***	= =
Articolo 8 ***(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)***	= =
Articolo 9 ***(Partecipazione democratica elettronica)***	= =
Articolo 10 *(Sportelli per le attività produttive)*	= =
Articolo 11 ***(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)***	= =
Articolo 12 ***(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)***	= =
Articolo 13 ***(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)***	= =
Articolo 14 ***(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)***	
Articolo 15 ***(Digitalizzazione e riorganizzazione)***	= =
Articolo 16 ***(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)***	= =
Articolo 17 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*	
comma 1, lettera *a)*	Articolo 26, comma 2, lettera *a)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289

" lettera b)	Articolo 26, comma 2, lettera *e)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289
" lettera *c)*	Articolo 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
" lettera *d)*	Articolo 26, comma 2, lettera *h)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289
" lettera *e)*	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 18 *(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)*	
Articolo 19 *(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)*	
Articolo 20 *(Documento informatico)*	= =
comma 1	Articolo 8, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	= =
comma 3	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 8, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 8, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 21 *(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)*	
comma 1	Articolo 10, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 10, comma 1 e 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-*quater*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 10, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 22 *(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)*	
comma1	Articolo 9, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 9, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	= =
comma 4	Articolo 9, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 23 *(Copie di atti e documenti informatici)*	
comma 1	= =
comma 2	Articolo 20, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 20, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 20, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 20, comma 5, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445

Articolo 24 ***(Firma digitale)***	
comma 1	Articolo 23, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 23, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 23, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 23, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 25 ***(Firma autenticata)***	
comma 1	Articolo 24, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 24, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 24, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 24, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
Articolo 26 ***(Certificatori)***	
comma 1	Articolo 26, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 26, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 26, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 27 ***(Certificatori qualificati)***	
comma 1	Articolo 27, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 27, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 28 ***(Certificati qualificati)***	
comma 1, lettera *a)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *a)*, d.p.r. 28.12.2000 n. 445
" lettera *b)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *b)*, d.p.r. 28.12.2000 n. 445
" lettera *c)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *c)*, d.p.r. 28.12.2000 n. 445
" lettera *d)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *d)*, d.p.r. 28.12.2000 n. 445
" lettera *e)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera e), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
" lettera *f)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *f)*, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *g)*	Articolo 27-*bis*, c. 1, lettera *g)*, d.p.r. 28.12.2000 n. 445
comma 2	Articolo 27-*bis*, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27-*bis*, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =

Articolo 29 *(Accreditamento)*	
comma 1	Articolo 28, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 28, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 28, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 28, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 28, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 28, comma 7, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 8	= =
Articolo 30 *(Responsabilità del certificatore)*	
comma 1, lettera *a)*	Articolo 28-*bis*, c. 1, lettera *a*, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *b)*	Articolo 28-*bis*, c. 1, lettera *b*, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *c)*	Articolo 28-*bis*, c. 1, lettera *c*, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *d)*	= =
comma 2	Articolo 28-*bis*, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28-*bis*, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 31 *(Vigilanza sull'attività di certificazione)*	
comma 1	Articolo 29, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 32 *(Obblighi del titolare e del certificatore)*	
comma 1	Articolo 29-*bis*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-*bis*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-*bis*, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =
comma 5	= =
Articolo 33	
(Uso di pseudomini)	
comma 1	Articolo 29-*ter*, comma, 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 34 *(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)*	
comma 1	Articolo 29-*quinquies*, c. 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-*quinquies*, c. 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-*quinquies*, c. 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	= =
Articolo 35 ***(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)***	
comma 1	Articolo 29 *sexies*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 sexies, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 sexies, comma 3, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 sexies, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 1 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Comma 6	Articolo 10, comma 3 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36 ***(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)***	
comma 1	Articolo 29 *septies*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 *septies*, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 *septies*, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 *septies*, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 37 ***(Cessazione dell'attività)***	
comma 1	Articolo 29 *octies*, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 *octies*, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 *octies*, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 *octies*, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 38 *(Pagamenti informatici)*	
comma 1	Articolo 12, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 39 *(Libri e scritture)*	
comma 1	Articolo 13, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 40 *(Formazione di documenti informatici)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 41	
(Procedimento e fascicolo informatico)	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 42 *(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	Articolo 51, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 43 *(Riproduzione e conservazione dei documenti)*	
comma 1	Articolo 6, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	Articolo 6, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 44 *(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)*	
comma 1, lettera *a)*	= =
" lettera *b)*	= =
" lettera *c)*	= =
" *lettera d)*	= =
Articolo 45 *(Valore giuridico della trasmissione)*	LIBRO II
comma 1	Articolo 43, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 14, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 46 *(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)*	
comma 1	
Articolo 47 *(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 48 *(Posta elettronica certificata)*	
comma 1	LIBRO II
comma 2	Articolo 14, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 14, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 49 *(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)*	
comma 1	Articolo 17, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 17, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 50 *(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 51 *(Sicurezza dei dati)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
Articolo 52 *(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	= =
Articolo 53 *(Caratteristiche dei siti)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =

Articolo 54 *(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 55 ***(Consultazione delle iniziative normative del Governo)***	
comma 1	
comma 2	
Articolo 56 ***(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)***	
comma 1	
comma 2	
Articolo 57 ***(Moduli e formulari)***	
comma 1	Articolo 9, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	= =
Articolo 58 ***(Modalità della fruibilità del dato)***	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 59 ***(Dati territoriali)***	LIBRO II
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
comma 5	= =
comma 6	= =
Articolo 60 ***(Base di dati di interesse nazionale)***	LIBRO III
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 61 *(Delocalizzazione dei registri informatici)*	LIBRO II
comma 1	= =

Articolo 62 *(Indice nazionale delle anagrafi)*	LIBRO II
comma 1	= =
Articolo 63 *(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 64 *(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	Articolo 12 decreto legislativo 10/2002
Articolo 65 *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*	
comma 1, lettera *a)*	Articolo 38, comma 2, lettera a), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *b)*	Articolo 38, comma 2, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
" lettera *c)*	Articolo 24, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 66 *(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)*	
comma 1	Articolo 36, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 8, lettera b), l. 16.1.2003, n. 3
comma 3	Articolo 36, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 36, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 36, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 36, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 36, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 67 *(Modalità di sviluppo ed acquisizione)*	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =

Articolo 68 ***(Analisi comparativa delle soluzioni)***	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 69 ***(Riuso dei programmi informatici)***	
comma 1	Articolo 25, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2	= =
comma 3	= =
comma 4	= =
Articolo 70 ***(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)***	
comma 1	= =
comma 2	= =
Articolo 71 ***(Regole tecniche)***	
comma 1	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445 LIBRO II
comma 2	= =
Articolo 72 ***(Norme transitorie per la firma digitale)***	
comma 1	Articolo 11, comma 1, d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 73 ***(Aggiornamenti)***	
comma 1	= =
Articolo 74 ***(Oneri finanziari)***	
comma 1	= =
Articolo 75 ***(Abrogazioni)***	
comma 1	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 76 ***(Entrata in vigore del codice)***	
comma 1	= =